

**CAPITOLATO D'ONERI**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PULIZIA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE CENTRALE E LE SEDI PERIFERICHE DI AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.” – PROGETTO 21165.**

**CIG 903408284D**

## CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

### **Art. n. 1 Oggetto**

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia da eseguirsi presso la sede centrale e le sedi periferiche di Azienda Gardesana Servizi S.p.a., risultanti dall'elencazione di cui all'art. 3 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

### **Art. n. 2 Durata e opzioni**

La durata è biennale, con opzione di prosecuzione di un ulteriore biennio e opzione di proroga di sei mesi, previa valutazione, riservata all'ente aggiudicatore, in ordine alla duplice circostanza che l'affidatario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali e che il prezzo di aggiudicazione conservi margini di apprezzabile convenienza economica.

### **Art. n. 3 Modalità di esecuzione**

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, si rinvia al contenuto dell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Le scansioni temporali di svolgimento del servizio verranno definite dal direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi del successivo art. 9.

## PRINCIPI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

### **Art. n. 4 Garanzia definitiva**

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 % dell'importo contrattuale o del diverso importo stabilito dall'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione.

L'importo può essere ridotto per gli operatori economici ai quali siano state rilasciate le certificazioni indicate nell'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), è rilasciata nelle forme previste dall'art. 93 commi 2 e 3 del medesimo Codice e, qualora costituita mediante fidejussione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della medesima garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell stazione appaltante.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dell'eventuale maggiore spesa pagata per l'esecuzione in danno dell'appaltatore in seguito a risoluzione contrattuale, nonché a rimborso degli eventuali importi pagati in più dall'ente aggiudicatore rispetto al dovuto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ente aggiudicatore, nel caso in cui la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, chiede all'appaltatore la reintegrazione della stessa entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

### **Art. n. 5 Modifiche, varianti e revisione prezzi**

Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. b), c), d), e), comma 2 del Codice, con i limiti stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del codice e dell'art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 4/2022, laddove per l'esecuzione del contratto vengano impiegati materiali e/o prodotti interessati dall'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi a partire dallo scorso 2021, è prevista la clausola di revisione dei prezzi, a tenore della quale possono essere valutate, revisioni dei prezzi a seguito di apposita richiesta dell'appaltatore e successiva istruttoria condotta dall'ente aggiudicatore.

#### **Art. n. 6 Cessione del contratto**

Il contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 lett. d) punto 2) del Codice, non può essere ceduto a pena di nullità.

#### **Art. n. 7 Cessione dei crediti derivanti dal contratto**

Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto sono consentite nel rispetto delle modalità previste dall'art. 106 comma 13 del Codice.

#### **Art. n. 8 Subappalto**

L'affidamento in subappalto è ammesso alle condizioni previste nell'art. 105 del Codice. In particolare, l'appaltatore dovrà:

- indicare all'atto dell'offerta il servizio o le parti di servizio che intende subappaltare;
- depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate e, contestualmente, presentare l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

L'ente aggiudicatore provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, salvo la riduzione dei termini prevista dall'art. 105 comma 18 del Codice; tale termine, può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'ente aggiudicatore corrisponderà gli importi delle prestazioni oggetto di subappalto all'appaltatore, salvo i casi di cui al comma 13 del citato articolo 105.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione l'art. 105 del Codice.

### **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Art. n. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

#### **Art. n. 10 Certificato di regolare esecuzione**

Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'appaltatore abbia esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali.

Restano fermi gli accertamenti di conformità intermedi ai fini della liquidazione delle singole fatture ai sensi del successivo art. 14.

### **VICENDE PATOLOGICHE DEL CONTRATTO**

#### **Art. n. 11 Penali**

##### **Penale per ritardo nell'adempimento**

Nel caso di ritardato avvio del servizio rispetto a quanto previsto dal direttore dell'esecuzione del contratto, per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

##### **Penali per altri inadempimenti**

Nel caso di esecuzione delle prestazioni non a regola d'arte o in difformità dalle prescrizioni dettate dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari ad euro 100,00 per ogni singolo evento riscontrato.

##### **Procedimento**

L'ente aggiudicatore provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'ente aggiudicatore, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall'appaltatore.

Nel caso in cui l'ente aggiudicatore, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno, secondo le modalità stabilite dall'art. 4.

#### **Art. n. 12 Sospensione**

Si applica la disciplina contenuta nell' art. 107 del Codice.

#### **Art. n. 13 Risoluzione del contratto**

Si applica la disciplina contenuta nell'art. 108 del Codice.

Si considera "grave" l'inadempimento reiterato che abbia comportato l'applicazione cumulativa di penali, anche in relazione ad illeciti contrattuali di differente tipologia, eccedenti il 10% dell'importo contrattuale.

#### **Art. n. 14 Fatturazione e pagamento del corrispettivo**

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e certificate come tali sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata ad Azienda Gardesana Servizi S.p.a.

L'emissione delle fatture dovrà avere cadenza mensile posticipata e il corrispettivo sarà liquidato e versato sul conto corrente dedicato bancario o postale indicato dall'appaltatore entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, una volta effettuato con esito positivo l'accertamento intermedio da parte del direttore dell'esecuzione contrattuale.

#### **Art. n. 15 Obblighi di carattere generale**

##### **Obblighi di assicurazione**

L'appaltatore dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione che copra qualsiasi danno subito dall'ente aggiudicatore nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

La polizza dovrà, inoltre, assicurare l'ente aggiudicatore contro la responsabilità civile per danni causati a terzi o a cose di qualsiasi natura nel corso dell'esecuzione dell'appalto con un massimale pari a 200.000,00 per singolo sinistro.

Le coperture assicurative decorrono dalla data di avvio del servizio con scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore trasmette all'ente aggiudicatore copia della polizza prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

##### **Obblighi di riservatezza**

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente appalto nonché a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso dell'ente aggiudicatore. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

##### **Obblighi in materia di lavoro**

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

##### **Obblighi in materia di salute e di sicurezza**

L'appaltatore è responsabile, sia nei confronti dell'ente aggiudicatore che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

##### **Obblighi di tracciabilità**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

#### **Art. n. 16 Condizioni esecutive di cui al D.M. 29 gennaio 2021**

In applicazione dell'art. 34 comma 1 del Codice, l'appaltatore dovrà conformarsi alle condizioni esecutive declinate nel d.m. 29 gennaio 2021 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

#### **Art. n. 17 Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale alle dipendenze dell'operatore economico uscente (3 unità adibite al servizio), come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015.

In coerenza alle istruzioni impartite dalle Linee Guida Anac n. 13, l'applicazione della presente clausola non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale, pertanto, è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto.

#### **Art. n. 18 Controlli**

L'ente aggiudicatore effettuerà controlli per verificare la rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

I controlli consisteranno in:

- A. verifica sulla qualità del servizio: volta a misurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate (efficacia) mediante rilevazioni periodiche di tipo visivo, che saranno eseguite in contraddittorio con l'appaltatore;

I controlli, a titolo esemplificativo, potranno riguardare:

- presenza di sporco diffuso sulle superfici;
  - presenza di depositi di polvere;
  - presenza di impronte;
  - presenza di orme;
  - presenza di macchie;
  - presenza di ragnatele;
  - residui di sostanze varie;
  - mancata sostituzione dei sacchetti portarifiuti;
  - mancata vuotatura di cestini e posacenere;
  - assenza di carta igienica;
  - assenza di sapone;
  - assenza di asciugamani;
  - assenza di contenitori per assorbenti igienici.
- B. verifica della regolarità nell'esecuzione delle prestazioni: volto a misurare a seguito di ispezioni visive, la puntualità nell'esecuzione delle stesse (ad esempio rispetto dei programmi stabiliti, completezza

della prestazione ecc..).

I controlli, a titolo esemplificativo, potranno riguardare:

- puntualità degli interventi rispetto alle attività indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- annotazione da parte del personale dell'appaltatore sul registro delle firme, dell'orario di entrata ed uscita, nonché del servizio eseguito;
- utilizzo da parte del personale dell'appaltatore della divisa di lavoro;
- utilizzo di prodotti o attrezzature a norma e prodotti provvisti della scheda di sicurezza.

#### **Art. n. 19 Contratto**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.

#### **Art. n. 20 Foro competente**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'appaltatore e l'ente aggiudicatore è competente in via esclusiva il Foro di Verona, rimanendo esclusa la compromissione in arbitri.